



PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 13:12 U - 1



INPS.0064.23/09/2014.0011133

Il Direttore Generale

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

Via Flavia, 6
00187 ROMA

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle
pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il
reclutamento, la mobilità e la valutazione

Corso Vittorio Emanuele II, n. 116
00186 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico

Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: Art. 2, comma 11, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal
decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. - Piano di razionalizzazione degli assetti
organizzativi e riduzione della spesa di personale.



Sono pervenute a questo Istituto, ricompreso tra le Amministrazioni tenute alla riduzione degli organici disposta dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, s.m.i., una serie di istanze formulate da dipendenti individuati come eccedentari, che maturano i requisiti pensionistici in base alle regole ordinarie prima del raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età per il collocamento a riposo d'ufficio.

Le ragioni che ispirano tali istanze sono di seguito riassunte e sintetizzate.

Questo Istituto, con determinazione commissariale n. 58 del 12 maggio 2014 ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 la nuova dotazione organica, comprensiva del personale transitato a seguito della soppressione dell'INPDAP, dell'ENPALS e dell'ENAM.

Con successiva determina commissariale n. 97 del 16 giugno 2014 sono state individuate le posizioni eccedentarie mediante il confronto tra dotazione organica e consistenza del personale, da riassorbire mediante la risoluzione del rapporto di lavoro al 1 febbraio 2015 del personale in possesso dei requisiti al pensionamento ai sensi dell'art. 2, comma 11, del citato decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95.

La medesima determina commissariale n. 97 del 16 giugno 2014 ha demandato al Direttore Generale l'attuazione delle disposizioni in questione, fissando i criteri per l'adozione della risoluzione unilaterale, con le modalità previste dall'art. 72, comma 11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.

Le modalità di determinazione delle posizioni eccedentarie, la tempistica di collocamento a riposo e i criteri di individuazione dei dipendenti da ricomprensione nelle liste sono stati oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai fini dell'individuazione delle unità eccedentarie, l'Istituto ha operato in esecuzione di quanto previsto nelle disposizioni impartite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con Circolari n. 3 del 29 luglio 2013 e n. 4 del 28 aprile 2014, in forza delle quali il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

Pertanto, sulla base delle determine adottate dal Direttore generale in esecuzione del predetto provvedimento commissariale n.97/2014, l'Istituto ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi e quindi con effetto dal 1 febbraio 2015, nei confronti:

1. dei dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31.12.2011;



2. dei dipendenti che hanno maturato o matureranno entro il 1 febbraio 2015 i requisiti pensionistici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. per il completo riassorbimento delle residue eccedenze con la medesima decorrenza del 1 febbraio 2015, l'Istituto ha fatto ricorso alle misure previste dall'art. 2, comma 11, lettera a) del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge del 7 agosto 2012, n. 135 (come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

E' stata quindi disposta la risoluzione del rapporto di lavoro (in deroga alle regole ordinarie) nei confronti del personale che ha maturato o maturerà entro il 31 gennaio 2015 i requisiti pensionistici in deroga al predetto art. 24 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, e che ha dichiarato la propria disponibilità al collocamento a riposo, sulla base della graduatoria redatta in base alla maggiore anzianità contributiva e, a parità di anzianità contributiva, alla maggiore anzianità anagrafica.

Come anticipato, successivamente all'inoltro delle comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro, sono pervenute una serie di istanze formulate da dipendenti individuati come eccedentari che maturano i requisiti pensionistici in base alle regole ordinarie prima del raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Le questioni sollevate sono le seguenti:

1. soggetti che maturano i requisiti pensionistici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ma che non raggiungeranno al 31.1.2015 un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento ai sensi del comma 10 del citato art. 24.

Tali dipendenti, incorrendo in una penalizzazione, hanno formulato richiesta di annullamento, ovvero rinvio dell'efficacia del provvedimento di collocamento a riposo rispetto alla tempistica di riassorbimento delle eccedenze.

Va considerato al riguardo che potrebbe ritenersi riferibile anche a queste fattispecie di collocamento a riposo (disposte dall'Istituto in materia di spending review) la disciplina di risoluzione del rapporto di lavoro con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta individuati, cui le pubbliche amministrazioni possono ora ricorrere con la modifica del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25.6.2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133), introdotta nell'ordinamento



dall'art. 1, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Tale norma consente infatti il collocamento a riposo del personale che ha maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24.

2. soggetti, di sesso femminile e iscritti all'A.G.O, che hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età entro il 31.12.2011, in base alla normativa precedente alla riforma pensionistica di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero al compimento dei 63 anni e 9 mesi di età, in base alla normativa vigente, con il numero minimo di anni di contribuzione (20 anni).

Si rammenta infatti che i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia del personale dipendente di sesso femminile iscritto all'assicurazione generale obbligatoria prevedono un'età anagrafica inferiore a quella del personale civile di sesso femminile iscritto ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestioni ex INPDAP).

Entrambe le fattispecie evidenziano situazioni suscettibili di creare disparità di trattamento all'interno della stessa Amministrazione tra destinatari dei provvedimenti di esubero, non solo tra dipendenti penalizzati e non, ma anche tra lavoratrici iscritte a gestioni diverse, che maturano o meno il diritto a pensione con le regole ordinarie prima del raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Si chiede, pertanto, se sia possibile conseguire l'obiettivo della riduzione del personale eccedentario escludendo tali posizioni, e procedendo invece alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale che ha dichiarato la propria disponibilità al collocamento a riposo, ancora presente nella apposita graduatoria, che ha maturato o maturerà entro il 31 gennaio 2015 i requisiti pensionistici in deroga al predetto art. 24 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201.

Si assicura la piena disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla soluzione proposta.

Mauro Nori

